CASSA
FORENSE

ESTRATTO DELLA DELIBERA ADOTTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21 FEBBRAIO 2013

Oggetto: prescrizione contributi: riesame della delibera C.d.A. n. 606 dell'11 dicembre 2008 alla luce dell'entrata in vigore dell'art. 66, Legge 247 del 31 dicembre 2012

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ascoltata l'esposizione del Vice Direttore Generale Dott. Michele Proietti;
- visto l'art. 3, comma 9, della legge 335/1995;
- visto l'art. 66 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012;
- visto l'art. 19 della legge 576/1980;
- visto art. 28 della legge 689/1981;
- viste le proprie precedenti delibere adottate in materia di prescrizione;
- visto il Regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa del parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione
- all'unanimità dei presenti,

Avv. Alberto BAGNOLI	Presidente
Avv. Nunzio LUCIANO	Vice Presidente Vicario
Avv. Igino DE CESARIS	Consigliere
Avv. Santi Gioacchino GERACI	Consigliere
Avv. Dario LOLLI	Consigliere
Avv. Valter MILITI	Consigliere
Avv. Vittorio MINERVINI	Consigliere
Avv. Giulio NEVI	Consigliere
Avv. Beniamino PALAMONE	Consigliere
Avv. Lucia TAORMINA	Consigliere

d e l i b e r a

a) per tutti gli accertamenti contributivi non definiti alla data di entrata in vigore della legge 247/2012 (02 febbraio 2013), gli uffici dell'Ente sono tenuti ad applicare il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 19 della legge 576/1980 in luogo di quello quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 della legge 335/1995;

b) salvo il caso in cui la prescrizione sia stata accertata in via definitiva, gli uffici dovranno sempre procedere alla richiesta di pagamento degli eventuali contributi omessi alla Cassa e delle relative somme accessorie, ancorché risultino maturati i termini di prescrizione; l'eventuale eccezione di prescrizione dovrà essere sollevata dall'interessato: in assenza, è ammesso sia il pagamento in forma spontanea, sia la riscossione coattiva;

c) per le situazioni per le quali risulti pendente un contenzioso giudiziario e/o amministrativo in materia di prescrizione di contributi e/o sugli effetti della prescrizione rilevata, gli uffici dovranno procedere a tentativi di conciliazione alla luce del nuovo quadro normativo delineatosi con l'entrata in vigore della legge 247/2012, con salvaguardia di quanto dovuto a titolo di contribuzione e interessi, con spese compensate;

d) il "dies a quo" per il computo del termine prescrizionale decennale dei contributi previdenziali forensi e dei loro accessori resta individuato, ai sensi del 2° comma dell'art. 19 della legge 576/1980, nella data di effettiva spedizione alla Cassa delle comunicazioni contenenti gli esatti dati reddituali dichiarati ai fini dell'IRPEF e dell'IVA;

e) il "dies a quo" per il computo del termine prescrizionale quinquennale delle sanzioni amministrative previste per le irregolarità nell'invio dei modelli 5 e delle penali previste per l'iscrizione d'ufficio, disciplinata dell'art. 28 della legge 689/1981, resta individuato nel giorno in cui si è consumata l'infrazione;

f) resta fermo il dettato dell'art 1 del "Regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa del parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione" in virtù del quale sono considerati inefficaci ai fini del riconoscimento del diritto a pensione e al calcolo della stessa, gli anni di iscrizione alla Cassa per i quali risulti accertata un'omissione, anche parziale, nel pagamento dei contributi; l'eventuale eccezione di prescrizione sollevata dall'interessato che porti all'accertamento, in via definitiva, della prescrizione maturata, non consentirà più la relativa regolarizzazione con gli effetti di cui al secondo comma dell'art 1 dello stesso Regolamento;

g) resta confermato il principio, già affermato con delibera di questo Consiglio di Amministrazione adottata in data 23 novembre 2007, in virtù del quale, in caso di maturata prescrizione relativa esclusivamente a somme aggiuntive richieste a titolo di sanzioni, penalità o interessi e fermo restando l'integrale versamento della contribuzione dovuta, l'anno o gli anni, di iscrizione dovranno essere considerati per intero ai fini pensionistici, anche se, dopo la richiesta di pagamento che gli uffici della Cassa dovranno comunque formulare, l'iscritto non provvedesse al versamento eccependo l'intervenuta prescrizione ai sensi del codice civile;

h) la Direzione Generale impartirà tutte le necessarie disposizioni operative agli uffici, anche di carattere organizzativo, che si rendessero necessarie per l'attuazione della presente delibera e per il rispetto dei termini prescrizionali di cui all'art. 19 della legge 576/1980.